

# ***Consiglio Nazionale del Notariato***

*Studio n.10-2022/CTS*

## **ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO DEGLI ETS**

*di Enrico Maria Sironi*

*(Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 27 ottobre 2022)*

### *Abstract*

Lo studio esamina le problematiche relative all'attestazione di sussistenza del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica, con riguardo alla sua provenienza dal notaio ed alla possibilità che la stessa trovi collocazione nell'atto costitutivo (o nel verbale contenente la deliberazione di assumere la qualifica di ETS e di approvazione delle eventuali modifiche statutarie richieste a tal fine), oppure in un separato autonomo documento.

Svolte brevi considerazioni sul contenuto della relazione giurata prevista dall'art. 22 CTS per il caso di apporto di beni diversi dal denaro, si afferma che la verifica affidata al notaio in caso di iscrizione al RUNTS di enti preesistenti deve comprendere anche il requisito patrimoniale, illustrando le diverse tipologie di documentazione contabile che possono supportare tale verifica. Infine, nell'ottica di una corretta ripartizione di ruoli (e responsabilità), si chiarisce il perimetro oggettivo dell'attestazione richiesta al notaio.

*Sommario:* 1. Il sistema normativo. 2. Provenienza dell'attestazione della sussistenza del patrimonio e questioni inerenti al suo contenuto. 3. Il patrimonio minimo degli ETS ed il contenuto della relazione giurata. Gli enti preesistenti. 4. Il contenuto dell'attestazione del notaio. Conclusioni.

### **1. Il sistema normativo.**

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora in avanti CTS), nel disciplinare l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha opportunamente provveduto a predeterminare normativamente, in termini meramente quantitativi, la consistenza patrimoniale minima richiesta a tal fine, così superando per gli ETS la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella valutazione dell'adeguatezza del patrimonio al raggiungimento dello scopo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si vedano, diffusamente e per tutti, sul punto:

-il paragrafo 5 dello studio CNN n. 104-2020/I (Atlante-Sepio- Sironi, *ATTO COSTITUTIVO E STATUTO, NUOVO SISTEMA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E PUBBLICITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE*);  
-lo studio CNN n. 1-2022/CTS (Maltoni-Spada, *PATRIMONIO MINIMO E CAPITALE MINIMO alla ricerca di norme nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore*), ove vengono ampiamente trattate le questioni inerenti alla nozione di

Detta predeterminazione legale (art. 22, comma 4, CTS) individua la misura minima del patrimonio richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica in euro 15.000 per le associazioni ed in euro 30.000 per le fondazioni del terzo settore<sup>2</sup>.

A norma dell'art. 22 CTS, detto patrimonio minimo potrà essere costituito da “*una somma liquida e disponibile*” ovvero “*da beni diversi dal denaro*”, nel qual caso il relativo valore risulterà da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione, da allegarsi all'atto costitutivo.

L'esistenza del patrimonio minimo indicato al comma 4 dell'art. 22 CTS costituisce oggetto di necessaria verifica da parte del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'ente, unitamente a quella relativa alla sussistenza delle (altre) condizioni previste dalla legge, nell'ambito del potere/dovere del pubblico ufficiale di depositare il medesimo atto presso il competente ufficio RUNTS entro i venti giorni successivi alla stipula, richiedendo l'iscrizione dell'ente (alla quale consegue la personalità giuridica)<sup>3</sup>.

In attuazione di specifico mandato contenuto nell'art. 53 CTS, con decreto 15 settembre 2020, n. 106 (nel prosieguo: decreto RUNTS), il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha provveduto a disciplinare le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS e le regole per la tenuta e conservazione del registro stesso<sup>4</sup>.

In particolare, con riferimento al patrimonio minimo degli ETS con personalità giuridica, l'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, prevede (comma 2) che “*dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice*” e che devono essere specificati “*entità e composizione*” dello stesso. Inoltre, quando il patrimonio sia costituito in denaro, si precisa che “*la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio*”, il quale -in tal caso- provvederà al versamento della stessa al legale rappresentante dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS<sup>5</sup>.

Quanto al caso in cui il patrimonio iniziale venga costituito mediante apporto di beni diversi dal denaro, il decreto RUNTS richiede (art. 16, comma 2) che “*il valore, la composizione e le*

---

patrimonio minimo negli ETS, nonché le problematiche riguardanti la sua formazione e conservazione e le regole conseguenti alle perdite dello stesso.

<sup>2</sup> E' interessante rilevare che la Giunta Regionale della Lombardia, con deliberazione in data 12 settembre 2022, n. 6939, espressamente “ravvisata l'opportunità di allineare il patrimonio minimo indisponibile richiesto ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi del d.p.r. n. 361/2000 al patrimonio minimo richiesto ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi del d.lgs. n. 117/2017”, ha deliberato di fissare nei medesimi importi stabiliti dall'art. 22, comma 4, CTS il patrimonio minimo per l'acquisto della personalità giuridica anche degli altri enti senza scopo di lucro.

<sup>3</sup> Sole se ritengano insufficienti il patrimonio minimo o le condizioni per la costituzione dell'ente, il notaio potrà astenersi dal chiedere l'iscrizione al RUNTS, dandone comunicazione motivata entro 30 giorni al fondatore o agli amministratori (art. 22, comma 3, CTS).

<sup>4</sup> Per un commento al DM n. 106/2005 si veda Fici-Riccardelli (a cura di), *IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

<sup>5</sup> Merita sottolineare come l'espressa previsione del versamento del patrimonio iniziale sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della legge n. 147/2013, costituisce un'ulteriore prova dell'apprezzamento dell'ordinamento per il ruolo del notaio e per lo strumento del conto corrente dedicato e la sua versatilità.

*caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice*, quindi mediante relazione giurata.

I successivi artt. 17 e 18 del medesimo decreto disciplinano, rispettivamente, il caso dell’iscrizione nel Registro degli enti già dotati di personalità giuridica e quello dell’ottenimento (mediante detta iscrizione) della personalità giuridica da parte di ETS che ne siano privi, o di associazioni non riconosciute prive sia della personalità giuridica che della qualifica di ETS: in ciascuna di tali fattispecie, mancando una disciplina specifica per la verifica del patrimonio minimo, “*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16*”.

In sostanza, il decreto RUNTS appare innovativo rispetto al CTS, “arricchendo”<sup>6</sup> la disciplina legale sia (i) sul piano del contenuto della relazione giurata riguardo ai beni diversi dal denaro apportati all’ente, in merito alla quale il CTS si limita a prevedere che dalla stessa debba risultare il loro valore, mentre il decreto richiede di specificarne la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità<sup>7</sup>, che (ii) riguardo alla richiesta di una specifica “*attestazione della sussistenza del patrimonio*”, che deve risultare dall’istanza o dalla documentazione ad essa allegata.

## **2. Provenienza dell’attestazione della sussistenza del patrimonio e questioni inerenti al suo contenuto.**

Con particolare riferimento a detta attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, la prima questione che si è posta riguarda il suo autore, cioè se essa debba sempre promanare dal notaio che, ricevuto l’atto costitutivo, chieda l’iscrizione dell’ente nel RUNTS, oppure se possa provenire anche da altro soggetto: la banca depositaria, in caso di apporto in denaro che non sia stato versato sul conto corrente dedicato del notaio, o il revisore che ha redatto la relazione giurata, in caso di apporto di beni diversi dal denaro<sup>8</sup>.

Sul punto è intervenuto, al fine dichiarato di porre le basi di una “prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti” il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022<sup>9</sup>, secondo la quale compete sempre al notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo la verifica della sussistenza del patrimonio minimo: “gli esiti di detta verifica risulteranno da apposita attestazione espressa del notaio”.

In realtà, detta affermazione, contenuta in un documento privo di portata normativa, parrebbe andare oltre il testo dell’art. 22 CTS, il quale si limita a prescrivere che al notaio compete la verifica

---

<sup>6</sup> La locuzione è utilizzata da Riccardelli nel suo “*COMMENTO AGLI ARTICOLI 15-19*”, in *IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE*, cit., p. 204.

<sup>7</sup> Caratteristiche che inducono ad escludere la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi, in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili: in tal senso Iannaccone (in *IL PATRIMONIO DEGLI ETS*, in Terzo settore, non profit e cooperative, Eutekne, 3/2020, p.10, nonché in *RIFLESSIONI SULL’ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA MEDIANTE ISCRIZIONE AL RUNTS E NOVITÀ DOPO LA (QUASI) PIENA OPERATIVITÀ DELLA RIFORMA*, in Federnotizie - Riforma del Terzo settore: istruzioni per l’uso, seconda edizione, 2022, p.28) e Riccardelli (*IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ETS NEL DECRETO ATTUATIVO DEL RUNTS*, in Terzo settore, non profit e cooperative, Eutekne, 4/2020, p.33 ss.), allineandosi alle conclusioni cui era già pervenuto, valorizzando altre considerazioni, il citato studio CNN n. 104-2020/I, paragrafo 5.

<sup>8</sup> Nel primo senso Boggiali-Abbate, *L’AVVIO DEL RUNTS. INDICAZIONI OPERATIVE*, in CNNnotizie 9 marzo 2022, ove è riportata anche la seconda tesi, sostenuta da Riccardelli, *COMMENTO AGLI ARTICOLI 15-19*, cit., p. 205.

<sup>9</sup> Firmata dal Direttore della D.G. Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese ed avente ad oggetto: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte nei registri delle regioni e delle provincie autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.

della sussistenza del patrimonio minimo, il cui esito positivo costituisce presupposto logico per la presentazione della richiesta di iscrizione dell'ente nel RUNTS, al pari dell'esito positivo della verifica riguardante la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (in relazione alla quale ultima nessuna fonte normativa o regolamentare richiede una specifica attestazione). Considerato, peraltro, che la previsione di tale attestazione è contenuta nell'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, appare coerente concludere nel senso della sua provenienza dal notaio.

Assolutamente condivisibile, poi, è la conseguente affermazione della citata circolare ministeriale, laddove (paragrafo 1) precisa che la suddetta attestazione “potrà essere parte integrante dell'atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione”, così smentendo l'idea che debba necessariamente trattarsi di uno specifico, autonomo, documento di fonte notarile; l'art. 16, comma 2, del decreto RUNTS, infatti, nel riferirsi alla documentazione allegata all'istanza di iscrizione non può che comprendervi, innanzitutto, l'atto costitutivo, il quale ben potrà contenere l'attestazione del notaio di aver verificato positivamente la sussistenza del patrimonio minimo.

Resta, pertanto, una libera ed insindacabile scelta operativa del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo quella di attestare la sussistenza del patrimonio minimo nell'atto stesso, oppure in un separato documento allegato alla domanda di iscrizione al RUNTS.

Ciò vale, evidentemente ed a maggior ragione, anche con riferimento alle domande di iscrizione al RUNTS degli enti preesistenti, in ordine ai quali pure compete al notaio, che ha ricevuto il relativo verbale di deliberazione dell'organo competente, effettuare la verifica di sussistenza del minimo patrimoniale, attestandone l'esito positivo nel verbale medesimo o in separato documento allegato all'istanza di iscrizione<sup>10</sup>.

Un'ulteriore, non secondaria questione, riguarda il contenuto dell'attestazione in parola.

Detta questione ha già avuto modo di manifestarsi nella prassi del primo periodo di operatività del RUNTS, essendo stati segnalati casi in cui gli Uffici RUNTS territoriali hanno inviato ai notai messaggi con i quali, in relazione a domande di iscrizione di enti preesistenti e già muniti di personalità giuridica, si contesta l'incompletezza delle attestazioni relative al patrimonio, nelle quali mancherebbe “evidenza dell'entità del patrimonio netto”.

L'osservazione in questione viene argomentata a partire dal già riportato passaggio della circolare n. 9/2022 in cui si specifica che “la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata” e che “gli esiti di detta verifica risulteranno da una apposita attestazione espressa del notaio”: da ciò si fa derivare che contenuto necessario dell'attestazione debba essere la consistenza patrimoniale netta del patrimonio e non solo il superamento della soglia minima.

---

<sup>10</sup> Nel caso della verbalizzazione di una decisione dell'assemblea o di altro organo competente, infatti, può più facilmente darsi il caso che il notaio non abbia avuto modo di verificare preventivamente o in sede assembleare il contenuto della documentazione contabile esibita a supporto della verifica del patrimonio dell'ente, potendo a tal fine sfruttare il termine di venti giorni e facendone, quindi, separata attestazione.

La valutazione di tale procedimento logico impone di fare un passo indietro, tornando brevemente a quanto prevedono l'art. 22, commi 2, 3 e 4, CTS, nonché gli articoli 16, 17 e 18 del decreto RUNTS (anche in relazione al controllo notarile sul patrimonio degli enti preesistenti).

### **3. Il patrimonio minimo degli ETS ed il contenuto della relazione giurata. Gli enti preesistenti.**

Il quarto comma dell'art. 22 CTS, dopo aver determinato in via generale l'entità del patrimonio minimo per la costituzione di un ETS munito di personalità giuridica, prevede che il relativo apporto possa essere effettuato in denaro (mediante una *"somma liquida e disponibile"*), oppure con *"beni diversi dal denaro"*.

Se l'apporto in denaro non richiede ulteriori specificazioni, in caso di patrimonio costituito mediante beni diversi *"il loro valore deve risultare da una relazione giurata"*, da allegare all'atto costitutivo, *"di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro"*. Il lessico dell'art. 22, comma 4, CTS è il medesimo dell'art. 2465 c.c., in relazione al conferimento di beni in natura (o di crediti) in una società a responsabilità limitata, per il che si richiede *"la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro"*. Appare, quindi, evidente come l'attività richiesta al perito, cui sia affidata la redazione della relazione giurata sui beni diversi dal denaro da apportare all'ente di nuova costituzione, sia un'attività tipicamente *"valutativa"*, analoga a quella del perito che valuta i conferimenti in natura in sede di costituzione di una società di capitali. Anche in caso di apporto di beni diversi dal denaro, quindi, il notaio che riceve l'atto costitutivo potrà, dagli esiti della relazione giurata (la quale si concluderà con una valutazione complessiva di detti beni), verificare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge.

Con riguardo al caso dell'iscrizione al RUNTS di un ente già dotato di personalità giuridica (ottenuta mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma), l'art. 22, comma 1bis, CTS espressamente prevede che l'iscrizione avvenga *"ai sensi delle disposizioni del presente articolo"*. Ciò postula anche la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura indicata dal comma 4 dello stesso articolo, trattandosi di un requisito essenziale per il conseguimento della qualifica di ETS, rispetto al quale non può considerarsi appagante il fatto che -in epoca precedente- l'adeguatezza del patrimonio allo scopo sia stata valutata in occasione del decreto di riconoscimento<sup>11</sup>; tale inadeguatezza, a ben vedere, emerge indirettamente anche dalla nuova disciplina di tutela del patrimonio in relazione alle perdite oltre il terzo, introdotta dall'art. 22, comma 5, CTS<sup>12</sup>, disciplina che porta ad affermare la necessità di verificare nel tempo il permanere del requisito patrimoniale minimo.

Nello stesso senso la citata Circolare ministeriale n. 9/2022, secondo la quale anche per gli enti preesistenti (già) muniti di personalità giuridica *"deve ritenersi che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale"* (così, testualmente, il paragrafo 2).

Il caso degli enti preesistenti, peraltro, non è perfettamente sovrapponibile a quello degli enti di nuova costituzione, in quanto lì siamo di fronte ad una situazione dinamica, avendo a che fare con enti il cui patrimonio sarà caratterizzato da poste attive e passive, soggetto a mutazioni potenzialmente quotidiane. Ovviamente, la situazione sarà la medesima sia per gli enti già iscritti

<sup>11</sup> Si veda, sul punto, il già citato vademecum del CNN (*L'AVVIO DEL RUNTS. INDICAZIONI OPERATIVE*), paragrafo 3.

<sup>12</sup> Sulla quale si rinvia a Maltoni-Spada, *PATRIMONIO MINIMO...*, cit., par. 5.

al RUNTS che intendano conseguire la personalità giuridica, sia per gli enti privi della qualifica di ETS, che intendano conseguire contestualmente detta qualifica e la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro.

Appare evidente, con riferimento a tali situazioni, come lo scrutinio relativo alla sussistenza del requisito patrimoniale minimo non possa fondarsi sulla mera verifica della disponibilità di una somma di denaro “liquida e disponibile” almeno pari al limite minimo normativamente determinato, non potendo ciò far escludere “a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità”<sup>13</sup>: occorre, invece, avere come riferimento l'intero patrimonio dell'ente, cioè il cd. “netto patrimoniale”.

In relazione a ciò, una prima questione riguarda il riferimento temporale per la verifica: si è ritenuto, in analogia con quanto prevede l'art. 42-bis c.c. (introdotto proprio dal d.lgs. n. 117/2017) riguardo alla trasformazione degli enti senza scopo di lucro, che l'attività di verifica sia “legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS”<sup>14</sup>. A tale orientamento ha aderito “convintamente” la citata Circolare ministeriale n. 9/2022<sup>15</sup>.

Una seconda questione riguarda la documentazione di supporto per la verifica patrimoniale di competenza del notaio: considerato che, come sopra evidenziato, il patrimonio degli enti preesistenti non può che comprendere poste attive e passive (beni mobili, immobili, beni immateriali, debiti, crediti, etc.) e, quindi, non è immediatamente riconducibile alla nozione di “beni diversi dal denaro”, in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso appare eccessivo richiedere la relazione giurata prevista dall'art. 22, comma 4, CTS.

Anzi, il necessario riferimento della valutazione al concetto di netto patrimoniale, come sopra detto, induce ad ammettere la possibilità di considerare idonea documentazione contabile il bilancio (eventualmente infrannuale) dell'ente<sup>16</sup>.

Coerentemente con tale ragionamento, quindi, la Circolare ministeriale n. 9/2022 espressamente contempla, in alternativa alla relazione giurata del revisore legale (o della società di revisione), la possibilità di basare la verifica di sussistenza del minimo legale sul bilancio d'esercizio o sul bilancio infrannuale dell'ente (aggiornato a non più di 120 giorni), purché completi “della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione”. Naturalmente, qualora l'ente non sia dotato di organo di controllo o revisore munito della richiesta qualifica professionale, ben potrà ricorrere ad un soggetto (revisore legale) esterno.

---

<sup>13</sup> Cfr., ancora, la Circolare ministeriale n. 9/2002, par. 2.

<sup>14</sup> Così la massima n. 3 della Commissione Terzo settore del Consiglio notarile di Milano ([www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-terzo-settore/003.aspx](http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-terzo-settore/003.aspx)).

<sup>15</sup> La quale, forse per un lapsus, riferisce il termine di 120 giorni alla presentazione della domanda e non alla data della delibera (senza, peraltro, spendere alcuna parola per spiegare detta differenza, il che induce a non sopravvalutare tale diversa indicazione).

<sup>16</sup> Va segnalato che, con specifico riferimento al periodo di primo popolamento del RUNTS ed al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, la risposta a quesito n. 34/9184 del 16 giugno 2022 della Direzione Generale TS e responsabilità sociale delle imprese presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha affermato che il notaio incaricato, nella sua prudente valutazione, potrà “sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all'ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore a 120 giorni e comunque non superiore ai 180”, tale essendo il termine per il deposito dei bilanci.

Laddove, dunque, la documentazione contabile di supporto per la verifica del patrimonio sia costituita dal bilancio (annuale o infrannuale), l'attività del revisore non avrà i caratteri della "valutazione" (in analogia alla perizia per i conferimenti in società di beni in natura), bensì sarà sostanzialmente volta a certificare la veridicità e correttezza del documento contabile, con caratteristiche di "verifica" della corrispondenza con i libri contabili dell'ente<sup>17</sup>.

Va sottolineato, infine, che la citata Circolare ministeriale n. 9/2022 afferma correttamente che, laddove le modifiche statutarie deliberate dall'ente prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS siano state approvate secondo le procedure del D.P.R. n. 361/2000, resta "*ferma la necessità di acquisire l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo*". Giova richiamare, in proposito, l'orientamento notarile<sup>18</sup>, che suggerisce al notaio di procedere a depositare nei suoi atti la documentazione contabile di supporto per la verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, CTS. Detto orientamento specifica -con riferimento al caso in cui le modifiche statutarie non siano state già approvate dall'autorità amministrativa prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS- che "*se l'adeguamento dello statuto sia stato verbalizzato da altro notaio, quello incaricato dell'iscrizione nel RUNTS deve ricevere il deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche della copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento*". Sarà, quindi, compito di quest'ultimo notaio procedere non solo alla verifica "patrimoniale", ma anche a quella della sussistenza degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione nel Registro in parola.

#### **4. Il contenuto dell'attestazione del notaio. Conclusioni.**

Così ricostruita la gamma di documenti contabili che il notaio può porre a supporto e fondamento della propria verifica di sussistenza del patrimonio minimo, nonché le differenti caratteristiche dell'attività del revisore (o della società di revisione) in relazione a detti documenti, possiamo dare risposta ai dubbi posti dall'osservazione di alcuni uffici territoriali del RUNTS, che in relazione agli enti preesistenti (che trasmigrano o, comunque, chiedono l'iscrizione al RUNTS) richiedono al notaio di attestare espressamente la consistenza patrimoniale netta e non esclusivamente il superamento della soglia minima fissata dal quarto comma dell'art. 22 CTS.

Come detto, tale posizione trarrebbe fondamento nel passaggio della richiamata circolare ministeriale n. 9/2022, secondo cui "la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata". Naturalmente è evidente come la conoscenza del valore netto del patrimonio dell'ente

<sup>17</sup> L'attività svolta dal revisore (interno o esterno all'ente) è regolata dai principi di revisione internazionali ISA Italia, in conformità agli standard ed alle procedure dagli stessi fissati, dovendo comunque esprimere un giudizio di corretta compilazione del bilancio, tenendo conto che gli enti che intendono ottenere l'iscrizione al RUNTS non sono ancora vincolati all'osservanza delle regole per la redazione del bilancio contenute nel D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ("Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo settore"); quanto ai criteri di redazione del bilancio (annuale o infrannuale), che saranno anch'essi oggetto di valutazione da parte del professionista contabile, giova comunque evidenziare che le premesse del richiamato decreto ministeriale, in coerenza con la previsione (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 117/2017) dell'applicazione agli ETS -in quanto compatibili- delle norme del codice civile, specifica come si ritenga "*di dover applicare, nel rispetto del criterio di compatibilità, ai bilanci degli enti del Terzo settore, le norme contenute negli articoli 2423, 2423 -bis e 2426 del codice civile*".

<sup>18</sup> Si veda la massima n. 4 della commissione Terzo settore del Consiglio notarile di Milano, rinvenibile in: <https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-terzo-settore/4/>.

che chiede l’iscrizione al RUNTS (eventualmente con contestuale riconoscimento della personalità giuridica) potrebbe rivelarsi molto utile in futuro, al momento dell’eventuale scioglimento dell’ente o della sua cancellazione dal RUNTS (per perdita dei requisiti o a domanda), in relazione all’esatta individuazione del “patrimonio incrementale”, cioè di quella parte di patrimonio che è stato *“realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale”*, sul quale grava l’obbligo di devoluzione, come richiesto dall’art. 50, comma 2, CTS, in relazione all’art. 9 CTS<sup>19</sup>.

Ma tale elemento (il valore netto patrimoniale) risulterà necessariamente dalla documentazione allegata all’istanza di iscrizione dell’ente, in conformità all’art. 16 decreto RUNTS, alle cui disposizioni *“in quanto compatibili”* fanno espresso rinvio i successivi articoli 17 e 18: detta documentazione, infatti, comprende l’atto costitutivo o il verbale di decisione del competente organo dell’ente, i quali recheranno in allegato la “relazione giurata” o il bilancio (annuale o infrannuale) dell’ente, così come l’eventuale certificazione bancaria relativa al versamento in denaro (mentre in caso di versamento sul conto corrente dedicato del notaio, ciò risulterà espressamente documentato in atto). La questione della rilevanza del patrimonio incrementale al fine della devoluzione, quindi, non troverà risposta nell’attestazione del notaio, ma piuttosto nella documentazione contabile di supporto: infatti detti documenti contabili, “su cui si baserà l’attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all’atto pubblico ed essere depositati unitamente all’istanza presso il competente ufficio del RUNTS”, come evidenziato proprio dalla Circolare ministeriale n. 9/2022.

Del resto, la questione della determinazione del patrimonio incrementale si pone, in modo del tutto coincidente, anche per gli ETS privi di personalità giuridica, per i quali la consistenza del patrimonio (netto) al momento dell’iscrizione al RUNTS non potrà che risultare dal bilancio dell’ultimo esercizio antecedente detta iscrizione.

Tale osservazione, al netto dell’evidente natura pubblicistica dell’attività del notaio anche nel ricevimento degli atti relativi alla costituzione e modifica statutaria degli ETS, rende evidente che la funzione dell’attestazione sul superamento del minimo patrimoniale per gli ETS con personalità giuridica guarda prevalentemente all’interesse (tipicamente privatistico) di garantire i requisiti posti dal legislatore per il conseguimento della limitazione di responsabilità, che consegue alla personalità giuridica, più che presidiare l’interesse (prettamente pubblicistico e comune agli ETS senza personalità giuridica) di assicurare l’eventuale futura corretta devoluzione del “patrimonio incrementale”.

Va, altresì, sottolineato che non solo tutti gli atti normativi di interesse (art. 22, commi 2 e 3, CTS; art. 16, comma 2, decreto RUNTS) ma anche la circolare ministeriale n. 9/2022 richiedono al notaio la sola verifica (e conseguente attestazione) della sussistenza del patrimonio minimo, essendo, invece, la specificazione dell’entità e composizione del patrimonio dell’ente rimessa alla documentazione contabile richiesta nelle diverse ipotesi ed allegata all’atto: essa è presupposto logico e non contenuto dell’attestazione.

---

<sup>19</sup> L’art. 9 CTS, come noto, prevede che *“in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale”*.

Ciò, del resto, in coerenza con una corretta ripartizione di ruoli (e responsabilità), spettando al notaio solo la verifica del superamento del minimo patrimoniale richiesto dall'art. 22 CTS, mentre la specificazione dell'entità e della composizione del patrimonio dovranno risultare, alternativamente: (i) dalla relazione giurata prevista dall'art. 22, comma 4, CTS, di cui sono autori (e responsabili) il revisore o la società di revisione, oppure (ii) dalla situazione patrimoniale redatta dall'organo amministrativo e la cui corretta compilazione sarà attestata dall'organo di controllo o dal revisore, oppure (iii) dalla certificazione bancaria o notarile in caso di apporto in denaro in sede di costituzione dell'ente.

Ciò non toglie che l'entità e la composizione del patrimonio saranno evidenziati nell'atto notarile e nei relativi allegati e che -in ossequio allo spirito di leale collaborazione con gli uffici RUNTS- nelle premesse della sua attestazione (se redatta con documento separato) il notaio potrà opportunamente richiamare i dati relativi all'entità e composizione del patrimonio dell'ente risultanti dalla documentazione contabile allegata all'atto (dati utili all'ufficio RUNTS in relazione alle esigenze legate all'eventuale futura determinazione del "patrimonio incrementale" al fine della devoluzione dello stesso).

Sulla base di detta documentazione contabile, che sarà allegata all'atto, il notaio effettuerà la verifica del superamento del patrimonio minimo, che costituirà l'unico vero oggetto della sua attestazione (in atto o in separato documento).

#### NOTA:

Ferma restando l'assoluta libertà ed autonomia professionale del singolo notaio in relazione alle modalità per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli ETS (in atto o con separata attestazione), in allegato al presente studio, viene messa a disposizione una bozza di attestazione di sussistenza del patrimonio minimo, che costituisce un mero esempio utilizzabile al predetto fine, il cui testo è stato elaborato dalla Commissione Studi Terzo Settore del Consiglio Nazionale del Notariato.

**ATTESTATO**  
*ai sensi dell'art. 16 del D.M. Lavoro 15 settembre 2020, n. 106*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel Collegio notarile di \_\_\_\_\_  
premesso che:

*(in caso di ente di nuova costituzione, con apporto patrimoniale in denaro)*

1)-con atto da me notaio ricevuto in data \_\_\_\_\_ rep.\_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_, è stata costituita l'associazione/fondazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, che intende ottenere l'iscrizione nel RUNTS;

2)-il patrimonio iniziale dell'ente, che ammonta ad euro \_\_\_\_\_ è stato apportato in denaro mediante:

-versamento sul mio conto corrente dedicato (*oppure*)

-versamento presso la banca \_\_\_\_\_, come da certificazione in data \_\_\_\_\_ allegata al predetto atto;

*(oppure, in caso di ente di nuova costituzione, con apporto costituito da beni diversi dal denaro)*

1)-con atto da me notaio ricevuto in data \_\_\_\_\_ rep.\_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_, è stata costituita l'associazione/fondazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, che intende ottenere l'iscrizione nel RUNTS;

2)-il patrimonio iniziale dell'ente è costituito da beni diversi al denaro, il cui valore, entità e composizione risultano comprovati da relazione giurata redatta da \_\_\_\_\_ iscritto al Registro dei revisori contabili al n.\_\_\_\_\_, asseverata di giuramento in data \_\_\_\_\_ ed allegata al predetto atto; il valore del patrimonio determinato da detta relazione giurata ammonta ad euro \_\_\_\_\_;

*(oppure, in caso di ente preesistente già dotato di personalità giuridica)*

1)-con atto da me notaio ricevuto in data \_\_\_\_\_ rep.\_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_, l'associazione/fondazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura/Regione \_\_\_\_\_ al n.\_\_\_\_\_ ha deliberato l'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni del decreto legislativo n. 117/2017 e di chiedere l'iscrizione nel RUNTS con la denominazione \_\_\_\_\_;

2)-il valore, l'entità e la composizione del patrimonio dell'ente alla data del \_\_\_\_\_ risulta comprovato da:

-relazione giurata redatta da \_\_\_\_\_ iscritto al Registro dei revisori contabili al n.\_\_\_\_\_, asseverata di giuramento in data \_\_\_\_\_ ed allegata al predetto atto; il valore del patrimonio determinato da detta relazione giurata ammonta ad euro \_\_\_\_\_; (*oppure*)

-bilancio annuale/infrannuale dell'ente alla predetta data, completo della relazione dell'organo di controllo o del revisore (*se revisore legale esterno, indicare nominativo ed iscrizione al relativo registro*) che ne attesta la corretta compilazione, allegati al predetto atto; il valore del patrimonio risultante da detta documentazione ammonta ad euro \_\_\_\_\_;

*(oppure, in caso di ente preesistente, privo di personalità giuridica)*

1)-con atto da me notaio ricevuto in data \_\_\_\_\_ rep.\_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_, l'associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, ha deliberato

di adeguare il proprio statuto alle disposizioni del decreto legislativo n. 117/2017 e di ottenere la personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS con la denominazione \_\_\_\_\_;  
2)-il valore, l'entità e la composizione del patrimonio dell'ente alla data del \_\_\_\_\_ risulta comprovato da:

-relazione giurata redatta da \_\_\_\_\_ iscritto al Registro dei revisori contabili al n.\_\_\_\_\_, asseverata di giuramento in data \_\_\_\_\_ ed allegata al predetto atto; il valore del patrimonio determinato da detta relazione giurata ammonta ad euro \_\_\_\_\_; (*oppure*) -bilancio annuale/infrannuale dell'ente alla predetta data, completo della relazione dell'organo di controllo o del revisore (*se revisore legale esterno, indicare nominativo ed iscrizione al relativo registro*) che ne attesta la corretta compilazione, allegati al predetto atto; il valore del patrimonio risultante da detta documentazione ammonta ad euro \_\_\_\_\_;

ATTESTO

la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

*Luogo, data, firma*